

COSÌ CAMBIA LA GIUSTIZIA

“ Varato dal Governo il «nuovo pacchetto» proposto da Flick Sedici ddl in pochi mesi Ieri altri 4 provvedimenti ”

“ Nuove norme su privacy valutazione dei giudici, funzioni distinte, poteri dei difensori ed esecuzioni immobiliari ”

Carcere a chi viola il segreto

E anche i giudici potranno essere licenziati

ROMA. Rischiano fino a 4 anni di reclusione giudici, avvocati o altre «parti attive del processo» che rivelano il contenuto di conversazioni coperte da segreto. Stop alle intercettazioni selvagge, ma niente carcere per i giornalisti che pubblicano il contenuto di intercettazioni segrete, assicura il ministro di Giustizia, a meno che... A meno che «non si rendano complici o inducano a compiere il reato di rivelazione di conversazioni escluse dal procedimento penale». E questo, secondo Giovanni Maria Flick, non significa far rientrare dalla finestra quello che in queste settimane è uscito dalla porta. E, cioè, quanto previsto dalla commissione Conso in tema di tutela della privacy (secondo quel testo chi pubblicava notizie su conversazioni coperte da segreto rischiava molto di più, per esempio, dell'avvocato o del magistrato che rivelava, magari allo stesso cronista, il contenuto delle intercettazioni segrete). Quelle indicazioni non sono state tenute in considerazione fino in fondo. Però la possibilità che chi pubblica finisca in carcere nei fatti rimane.

Rischia fino a 4 anni di reclusione chi divulga intercettazioni segrete. «Una norma che non concerne in alcun modo la stampa e i giornalisti», assicura Flick. Ma il ddl sulla privacy approvato dal Governo consente nei fatti di punire chi pubblica notizie riservate. Quattro i provvedimenti che completano il pacchetto giustizia varato in questi mesi dal governo: 16 ddl in tutto. Prossime tappe: le regole sui pentiti e la soluzione giudiziaria di Tangentopoli.

NINNI ANDRIOLO



I giornalisti

Secondo la Federazione della Stampa il rispetto della privacy non può risolversi, però, in nessun caso in una limitazione del diritto di cronaca e su questo, il confronto è ancora aperto. I giornalisti, in realtà sono punibili, almeno a livello del concorso nel reato di rivelazione indebita di conversazioni intercettate e coperte da segreto che riguarda innanzitutto giudici, magistrati, avvocati, cancellieri. Sono queste ultime figure («soggetti attivi del reato» avendo «accessibilità privilegiata» all'archivio segreto dove vengono depositate le conversazioni inuttile) che rischiano automaticamente da 6 mesi a quattro anni. Ma le stesse pene spettano anche «a chi agevola in qualsiasi modo» la conoscenza di quei documenti. L'articolo 7 del disegno di legge sulla tutela della privacy, il cui scopo è quello «di impedire che nel processo entrino fatti o circostanze irrilevanti», non concerne «in alcun modo il problema della stampa e la responsabilità dei giornalisti, torna ad assicurare il ministro illustrando i 4 provvedimenti del terzo pacchetto giustizia varato ieri dal Governo (16 ddl in tutto).

Riguardano: la valutazione periodica del lavoro dei magistrati e la distinzione di funzioni tra giudici e pm; i poteri dei difensori; provvedimenti in tema di espropriazione forzata immobiliare; e, appunto, gli otto articoli sulle intercettazioni. Un tema caldo, quest'ultimo, che aveva infiammato il dibattito in più occasio-

ni: quando finirono sui giornali, per esempio, le conversazioni private di Antonio Di Pietro o quando venne pubblicato il resoconto della visita di Alessandra Necci a «Chicchi» Pacini Battaglia. È lecito che fatti non strettamente collegati al contenuto di un'inchiesta e che investono la sfera privata anche di terzi estranei ai processi vengano pubblicizzati?

Tenendo presente che la privacy va tutelata in ogni caso e tenendo presente il fatto che le norme attuali (anche se consentirebbero al pm di non depositare presso il gip gli atti non utili ai fini dell'inchiesta) si sono mostrate insufficienti, molti sono scesi in campo per chiedere regole più severe ed efficaci. E così il ministero di Grazia e giustizia ha partorito



Il ministro della Giustizia Giovanni Maria Flick, nelle foto sotto Paolo Serventi Longhi e Gaetano Pecorella



ma, e al giudice poi, spetta il potere di selezionare le intercettazioni da acquisire, in modo da evitare la divulgazione di quelle ritenute irrilevanti ai fini del processo e che potrebbero coinvolgere i terzi estranei. La difesa può comunque esaminare i verbali e chiedere ulteriori acquisizioni. Nel corso di un'apposita udienza, poi, si stabilirà in via definitiva quali intercettazioni dovranno finire in un archivio riservato del pm fino alla loro distruzione e quali dovranno essere depositate.

La valutazione dei magistrati

Un altro disegno di legge approvato ieri riguarda la valutazione dell'attività dei magistrati e la distinzione delle funzioni tra giudici e pm. Ogni 4 anni tutti i togati verranno sottoposti a valutazioni di professionalità da parte del Csm e dei consigli giudiziari. Due valutazioni negative potranno comportare il licenziamento. Il giudizio di idoneità varrà anche per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirante o viceversa. All'inizio della carriera tutti dovranno trascorrere due anni in un collegio giudicante.

Investigazioni difensive

Avvocati italiani come Perry Mason. Il penalista potrà raccogliere prove a favore del cliente. Potrà anche interrogare testimoni. Vengono introdotte sanzioni, fino a quattro anni di reclusione, per le false dichiarazioni rese al difensore.


LE SCHEDE

L'avvocato difensore diventa Perry Mason



Il testo completa l'attuazione dell'articolo 38 del codice di procedura penale che afferma il diritto del difensore di «svolgere investigazioni per raccogliere elementi di prova». Il disegno di legge accoglie in parte le proposte formulate a suo tempo dalla commissione Conso e nel 1994 dall'Unione delle camere penali. L'obiettivo è che il difensore, come il pm, sia diretto interlocutore del giudice, con la formazione di un fascicolo del difensore e di un parallelismo tra le indagini del pm e quelle della difesa. L'intento, quello di riequilibrare le parti processuali. Il difensore può dunque assumere informazioni e questo può avvenire in due modi: il semplice «confirere» con persona informata dei fatti ha carattere di colloquio informale non soggetto a documentazione e senza possibilità di utilizzazione processuale. L'assunzione di «dichiarazioni» è invece soggetta a un obbligo di documentazione in vista di una piena utilizzabilità processuale. L'atto è compiuto dal difensore o un suo sostituto che autentica la dichiarazione. L'assunzione di informazioni non può avvenire alla presenza dell'assistito. È riconosciuto al difensore il diritto di accesso in ambienti privati con possibilità di rilievi, escluse le perquisizioni. È introdotto il reato di falsa dichiarazione al difensore per il teste che ritraffa una dichiarazione resa al difensore davanti al giudice.

Privacy, pene fino a quattro anni



Norme più severe sulla tutela della privacy regolata dall'articolo 617 septies del codice penale su «rivelazioni del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale». L'articolo 7 del nuovo disegno di legge varato ieri dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro prevede che chiunque riveli indebitamente il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate e coperte da segreto, delle quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa la pena è la reclusione fino a un anno. Si prevede una reclusione da sei a quattro anni anche per chi abusivamente prende diretta cognizione delle conversazioni o comunicazioni intercettate coperte da segreto. Se chi abusivamente prende diretta cognizione delle conversazioni segrete è un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, la pena è di reclusione da uno a cinque anni. Se il pubblico ufficiale si rende responsabile di «agevolazione colposa» la pena va da due mesi a due anni. Nella sua relazione al consiglio dei ministri, Flick ha detto che viene escluso ogni riferimento alla figura di altri soggetti che in qualunque modo possano essere coinvolti nella condotta di rivelazione delle intercettazioni segrete: non trovandosi in un rapporto di «accessibilità privilegiata».

Funzioni distinte e verifiche ai giudici



I magistrati di prima nomina saranno assegnati a collegi giudicanti. Passati cinque anni, saranno sottoposti alla prima valutazione di idoneità, dopo la quale potranno essere assegnati all'ufficio del pubblico ministero, ma solo (salvo alcune limitate eccezioni) in un distretto di Corte d'appello diverso da quello al quale appartenevano fino a quel momento. Ogni eventuale ulteriore passaggio da una funzione all'altra sarà soggetto alle stesse norme. Le valutazioni di professionalità (di competenza del Csm) dopo la prima avverranno ogni quattro anni. Notevole peso avranno, nel giudizio, le statistiche sul lavoro compiuto rispetto ai colleghi dello stesso ufficio e i rapporti dei capi degli uffici, che dovranno a loro volta tener conto delle eventuali segnalazioni negative da parte dell'Ordine degli avvocati. La valutazione sarà comunque compiuta in base a criteri di capacità, laboriosità, diligenza e impegno, attitudine alla dirigenza. Un giudizio positivo abbinato a determinate fasce d'età consente il passaggio alla Corte d'appello e alla Cassazione. In caso di giudizio negativo, invece, viene bloccato lo scatto di stipendio e la valutazione viene ripetuta dopo due anni; se il risultato è ancora negativo, il magistrato viene dispensato dal servizio, in pratica licenziato. E anche possibile che il giudizio sia «non positivo», il che comporta ugualmente il blocco dello scatto d'anzianità e la ripetizione della valutazione dopo sei mesi.

INTERVISTA

Parla il segretario della Federazione stampa

Serventi: ci sono ambiguità

CINZIA ROMANO

ROMA. Nessun giudizio affrettato prima di leggere attentamente il disegno di legge varato dal governo a tutela della privacy. Paolo Serventi Longhi, segretario della Federazione nazionale della stampa è cauto: «Tra i doveri del giornalista c'è proprio quello di rispettare la privacy dei cittadini. Il problema sorge quando ciò entra in conflitto con l'altro diritto-dovere di informare compiutamente e correttamente i cittadini. Un esempio: se da un'intercettazione esce una notizia che pure non c'entra con il procedimento giudiziario, ma che ha un rilievo giornalistico, e viene pubblicata, il giornalista, rientra o no nelle sanzioni previste dalla legge per magistrati, avvocati o pubblico ufficiali? C'è un'ambiguità. Credo che attraverso gli organismi della categoria, Ordine e Fnsi, dovremo chiedere al ministro Flick e al Parlamento di chiarire bene cosa significa questa legge. Siamo disposti a confrontarci senza pregiudizi.

Non avverti quindi il rischio che si possa limitare il diritto di cronaca?
A differenza di alcuni non credo che il confronto su questi temi sia di per sé l'accettazione di un limite al diritto di cronaca.
Forse il pregiudizio nasce dal fatto che già oggi il diritto di cronaca non è un diritto assoluto, ed esistono leggi che permettono di tutelare i cittadini da un suo uso scorretto. Se le norme che già esistono non vengono applicate che senso ha farne altre?
Forse c'è stato un ritardo negli organismi della categoria che sono preposti al rispetto delle norme deontologiche. E ribalto la domanda. Perché mai l'Ordine dei giornalisti non è mai intervenuto in maniera chiara quando c'è stata violazione della privacy?
Ammetto che ci sia stata inadempienza da parte dei consigli dell'Ordine, per quale motivo non sono intervenute, come la legge pre-

vede, le Procure generali? Se inerzia c'è stata, come dici, ha riguardato anche la magistratura

Certo, tant'è che questa nuova legge ha come destinatari proprio i magistrati che forniscono le notizie ai giornalisti.

Che rischiano però di incorrere nelle stesse sanzioni previste per i pubblici ufficiali.

Questo è il punto da chiarire. Se si introducono elementi che possono limitare o punire l'esercizio del diritto di cronaca chiederemo al Parlamento le necessarie modifiche.

Non basterebbe una legge che dica: le leggi attuali vanno applicate.

Forse finora erano mancate norme rigorose nei confronti di magistrati e pubblici ufficiali. Sarebbe stato tutto più semplice se il provvedimento si fosse limitato a sanzionare la fuga di notizie. Ripeto, noi non ci sottraremo alle nostre responsabilità. Ma difenderemo con le unghie il diritto di cronaca.



INTERVISTA

Il presidente delle camere penali: «Sì, ma..»

Pecorella: investigare costa

ANNA TARQUINI

ROMA. Avvocati Perry Mason, con «potere di svolgere funzioni investigative», con la facoltà di «raccolgere» dichiarazioni testimoniali e portarle come prova al processo. Avvocati come pm. La proposta approvata ieri dal governo che modifica e amplia il ruolo del difensore era uno dei cavalli di battaglia delle camere penali. Ciononostante, ieri, la notizia del nuovo testo di legge ha suscitato qualche perplessità nella categoria: perché - come spiega il presidente delle Camere Penali, Gaetano Pecorella, è inutile creare un diritto a indagare quando poi non si è messi a conoscenza delle notizie di reato. «I principi sono condivisibili - spiega l'avvocato Gaetano Pecorella - mancano però gli elementi materiali che danno possibilità funzionale alle indagini difensive».

Avvocato Pecorella siete d'accordo con l'ipotesi di creare una figura di legale-investigatore?
Le camere penali già da un anno

hanno approvato un testo autonomo di autoregolamentazione che prevede appunto funzioni investigative per il legale. Era una delle nostre bandiere perché, in assenza di regole chiare sul ruolo del difensore, ci troviamo tra Scilla e Cariddi: tra il rischio di essere incriminati per favoreggiamento e quello di trovare un gip che risponde: «visto che non ci sono regole, quello che raccoglie l'avvocato non ha valore di prova».
Allora è un passo avanti?
I principi possono essere condivisi: l'indagine autonoma, la possibilità di ascoltare i testi e assumere a verbale le dichiarazioni, la possibilità di contestare al testimone le dichiarazioni rese, l'introduzione di un reato. Sono tutte cose che noi avevamo chiesto, ma...
Ma ci sono delle difficoltà pratiche
C'è innanzi tutto una difficoltà culturale, perché l'avvocatura non è attrezzata, nelle università non si insegna a investigare, né tantomeno è

previsto in sede di esami per l'ammissione all'ordine. Poi ci sono delle difficoltà materiali: trovare collaboratori e investigatori all'altezza del compito, che siano cioè persone credibili agli occhi del giudice. Difficoltà economiche, perché pochi clienti si possono permettere questa «impalcatura», le agenzie investigative sono costose. Difficoltà per la difesa d'ufficio. Chi dà gli strumenti investigativi all'avvocato d'ufficio, se pensa che oggi l'avvocato d'ufficio paga di tasca propria persino le fotocopie. È una discriminazione. Diciamo che è una proposta buona dal punto di vista normativo, carente sul piano pratico.
In cosa è ancora carente
L'attesa che questa norma diventi legge: i testi presentati fino ad oggi sono numerosissimi e mai nessuno si è avviato ad approvazione in tempi ragionevoli. E poi il nodo principale: l'attuale esclusione del difensore dall'andamento delle indagini. C'è un limite conoscitivo di base che ci preclude di fatto il ruolo.